

## TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO DECRETO

Il Giudice del lavoro dott. Giovanni Gatto,

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 depositato in data 14-12-13 da: A.D.O.N.P. ASSOCIAZIONE DIRIGENTI OSPEDALITA' NON PROFIT; nelle persone di: segretario nazionale Luca massimi Chini; segretario aziendale di Lecco Mario Liso; segretario regionale della Lombardia Rita Lorio; difeso dagli Avv. Gianfranco Serani e Vincenzo di Trani;

nei confronti di:

ASSOCIAZIONE 'LA NOSTRA FAMIGLIA';

in persona del presidente e legale rappresentante Alda Pellegri; difesa dall'Avv. Giorgio Albè;

Rilevato che la causa è stata trattata nelle udienze del 7-1-14 e 23-1-14; sciogliendo la riserva assunta in detta ultima udienza;

## **RILEVA**

Parte ricorrente lamenta la realizzazione di una condotta antisindacale da parte della società convenuta nella condotta di mancata applicazione del CCNL del 25-2-13 stipulato tra detta associazione sindacale e le associazioni Aris e Snabi Sds, per il personale dirigente sanitario, professionale, tecnico e amministrativo.

Parte convenuta controdeduce su vari aspetti.

Il ricorso risulta infondato sotto vari profili.

Sulla legittimazione attiva

In base all'art. 28 c. 1 St. Lav. il ricorso deve essere presentato dagli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali"; non risulta rivestire tale veste il soggetto giuridico indicato in relazione alla dizione "segretario aziendale di Lecco dr. Mario Liso", non evincendosi di quale organismo locale si tratti, e comunque non emergendo da alcun atto tale qualifica di detta persona.

Sulla 'attualità'

Il CCNL in oggetto risulta inequivocamente avere durata di efficacia sino al 31-12-2013 (v. ultimo paragrafo della premessa, e art. 2);

non si intravede quindi quale interesse attuale vi sia nel ricorso, depositato soltanto 17 giorni prima di detta scadenza temporale (14-12-13).

## Sulla condotta

Va in primo luogo osservato che la premessa posta da parte ricorrente nel proprio ricorso risulta erronea, o comunque ambigua, laddove nel riferimento (nel primo paragrafo di pg. 3) al fatto che "le parti si sono impegnate all'applicazione del contratto sottoscritto" si possa intendere ricompresa anche la parte convenuta; altrettanto deve quindi dirsi quanto alla conseguenza dedotta (sempre a pg. 3, terzo prgf.) secondo cui "contrariamente a quanto concordato ed agli obblighi assunti dalla varie parti sottoscrittrici del contratto sindacale, la resistente non ha provveduto a dar corso all'applicazione del contratto": emerge infatti inequivocamente che nelle premesse del contratto non è presente alcuna manifestazione di intenti della convenuta nel senso di cui sopra, risultando il contratto stipulato tra parti diverse da questa.

Risulta pacifico nel contraddittorio che la convenuta sia iscritta, oltre che ad Aris, anche a Confcommercio, della quale ultima applica il relativo CCNL, e che sia questa la ragione di diniego di applicazione del CCNL in oggetto (v. da ultimo verbale di riunione sindacale del 29-10-13, doc. 6 ricorso).

La base normativa citata a proprio sostegno dalla ricorrente (art. 15 undecies D. Lgs. 502/92) non risulta prevedere alcun obbligo di applicazione di detto CCNL per gli istituti quale la convenuta (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato), riferendosi essa al diverso ambito dei requisiti di assunzione del personale (v. nota ministeriale del 7-1-09, doc. 22 memoria).

In ogni caso, non risulta sussistere alcun criterio né normativo né giurisprudenziale affermante un obbligo di applicazione di contratti collettivi.

In ambito giurisprudenziale, risulta per contro sussistere consolidato principio giurisprudenziale affermante la piena libertà del datore di lavoro di contrattazione collettiva; in tal senso appare sintomatica la recente pronuncia della Suprema Corte n. 14511 del 10-6-13, che ritiene che "non sussiste nel nostro ordinamento un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, rientrando nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente"; in tale ambito, nella motivazione si citano precedenti sentenze affermanti detto principio (Cass. 1504/92, 6166/98, 212/08), aggiungendo che si potrebbe "configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dell'organizzazione esclusa"; in proposito, viene indicata quale esempio di condotta lecita (non antisindacale) quella del "datore di lavoro il quale applichi il contratto collettivo concluso con alcune organizzazioni sindacali soltanto ai lavoratori aderenti all'accordo e non anche ai dipendenti che, iscritti al sindacato che ne rifiuta la sottoscrizione, non intendano aderirvi"; inoltre, si precisa anche che "lo Statuto dei lavoratori, mentre accoglie il principio di parità di trattamento solo

per i lavoratori (art. 15), per i sindacati fa proprio, ai fini del riconoscimento di una particolare tutela, il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale (art. 19), criterio che impone una uguaglianza di trattamento dei sindacati forniti di tale requisito..." (ed a tale ultimo proposito, si rileva che la recente declaratoria di illegittimità costituzionale di tale art. 19 St. lav. ha soltanto allargato il criterio di rappresentanza partecipativa nell'azienda, determinando forse, proprio con la creazione di tale potenziale 'contropotere sindacale', una maggior demarcazione rispetto alle dinamiche di contrattazione collettiva).

Riportandoci ora al caso concreto, va osservato che in esso risulta peraltro che non vi è stata alcuna condotta di aprioristica prevenzione da parte della convenuta rispetto alla questione, atteso che essa è stata comunque trattata tra le parti (v. doc. 2/5 ric.); nel corso di tale corrispondenza, del resto, la stessa associazione ricorrente non aveva neanche reclamato uno specifico diritto alla applicazione di detto CCNL, limitandosi, sin dall'inizio (v. lettera del 3-4-13) soltanto ad un 'auspicio' in tal senso; il che avvalora ulteriormente la assenza di qualsiasi comportamento della convenuta contrario ai diritti sindacali della associazione ricorrente, così come sopra enucleati (e valga in proposito il rilievo di un ulteriore affermazione giurisprudenziale secondo cui potrebbe configurare condotta antisindacale "un rifiuto, a danno di alcuni sindacati, di forme di consultazione, di esame congiunto, o di instaurazione di trattative, espressamente previste da clausole contrattuali o da disposizioni di legge, allorquando detto rifiuto si traduca... in condotte oggettivamente discriminatorie..."; v. Cass. 212/08; situazione evidentemente non ricorrente nella fattispecie).

All'esito di tutto ciò, il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

## P. Q. M.

- 1) rigetta il ricorso in oggetto;
- 2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite della parte convenuta, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi alle parti.

Lecco, 28-1-14

IL GIUDICE (dr. Giovanni Gatto)